ARTISET

Regolamento sulle quote associative

Sulla base dell'art. 6 cpv. 2 e dell'art. 16 cpv. 1 k) dello statuto l'assemblea dei delegati di ARTISET emana il seguente regolamento sulle quote associative.

Art. 1 Scopo e oggetto

Il presente regolamento stabilisce le regole della federazione ARTISET per la determinazione delle quote associative e ulteriori disposizioni in riferimento alle quote stesse. Tali regole valgono allo stesso modo per tutte le associazioni di categoria della federazione.

Art. 2 Determinazione delle quote dei membri con diritto di voto

[1] Ogni membro individuale ARTISET con diritto di voto è tenuto a pagare una quota associativa annuale, determinata sulla base delle spese annuali per il personale, secondo la rendicontazione del membro.

[2] Le spese per il personale sono definite conformemente ai piani contabili attuali per le aziende LAMal e CIIS.

[3] Se un membro può provare che le spese per il personale per le attività non riferite alle associazioni di categoria di ARTISET costituiscono una quota sostanziale delle spese complessive per il personale, tale quota viene detratta dalle spese per il personale determinanti. Il comitato decide in merito alle richieste corrispondenti e definisce la prassi.

Art. 3 Determinazione dell'ammontare delle quote associative

[1] Sulla base dell'art. 6 cpv. 3 e dell'art. 23 cpv. 1 e) dello statuto le conferenze di settore stabiliscono l'ammontare delle quote associative per i membri rappresentati nell'associazione di categoria. A tal fine si attengono alle regole per la determinazione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

[2] Esse possono stabilire una quota base o minima nonché un tetto massimo per membro. Per determina-ti gruppi di membri possono stabilire fattori di correzione per la determinazione dell'ammontare, al fine di conteggiare quote associative proporzionate.

Art. 4 Quote per i membri senza diritto di voto

[1] Individui ai sensi dell'art. 3.1 cpv. 4 del regolamento dei membri versano una quota annuale di 250 franchi.

[2] Tutti gli altri membri senza diritto di voto ai sensi dell'art. 3.1 cpv. 2 e dell'art. 3.2 cpv. 2 del regolamento dei membri versano una quota annuale di 600 franchi.

Art. 5 Altre regole per la determinazione delle quote

[1] Le quote associative sono quote riferite all'anno civile.

[2] Le quote dei nuovi membri vengono calcolate per semestre iniziato.

[3] I membri uscenti o espulsi devono versare la loro quota fino alla fine dell'anno civile in corso.

Art. 6 Fatturazione

[1] Le quote associative vengono fatturate dal segretariato all'inizio di ogni anno civile.

[2] Il calcolo si basa sulle spese annuali per il personale dichiarate dal singolo membro. Nel caso in cui le indicazioni non coincidano con i dati pubblicati dal singolo membro nel rispettivo rapporto annuale o sito web, si applicheranno i dati pubblicati.

[3] Tutte le altre regole valevoli per la fatturazione sono stabilite dalla direzione di ARTISET.

[4] In caso di disaccordo sull'entità delle quote, le direttrici e i direttori delle associazioni di categoria cercheranno una soluzione insieme al membro interessato. La decisione definitiva verrà presa una volta ascoltato il membro.

Art. 7 Interpretazione e revisione del regolamento

[1] Qualora nell'applicazione del regolamento si ponessero questioni di fondo, deciderà in merito il comitato di ARTISET.

[2] Il comitato verifica periodicamente se il regolamento debba essere o meno rivisto e, all'occorrenza, fa una proposta all'assemblea dei delegati.

Art. 8 Entrata in vigore

[1] Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2024.

[2] Le disposizioni rivedute concernenti la base di calcolo di cui agli articoli 2, 3 e 6 entrano in vigore il 1° gennaio 2026.

Il nuovo regolamento ARTISET sulle quote associative è stato approvato dall'Assemblea dei delegati del 25 giugno 2024 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2026. Esso sostituisce il regolamento del 21 giugno 2023.

ARTISET

Zieglerstrasse 53, 3007 Berna
T +41 31 385 33 33
info@artiset.ch, artiset.ch